

ASSOCIAZIONE "COLIBRÌ" OdV
STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una Associazione denominata "Colibrì - ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dal Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Mantova, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 – Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. In particolare, le finalità perseguite dall'Associazione sono rappresentate da:
 - la creazione di un mercato etico permanente;
 - il riciclo dei materiali, che altrimenti costituirebbero un aggravio di rifiuti, e l'utilizzo di materiali poveri;
 - la sensibilizzazione del territorio sul tema dello spreco;

- la creazione di una rete capace di collaborare in sinergia sul tema del riuso e del risparmio;
 - la proposta di opportunità di formazione e la promozione di manualità e creatività nella valorizzazione ed utilizzazione dei materiali di recupero;
 - lo svolgimento di una attività di produzione di beni e di servizi e la relativa commercializzazione;
 - le attività atte al recupero dei saperi, delle arti e dei mestieri della cultura materiale delle comunità locali;
 - l'erogazione di borse di studio allo scopo di attuare progetti attinenti alle finalità dell'Associazione;
 - l'effettuazione e/o organizzazione di raccolta di farmaci, parafarmaci, prodotti e presidi farmaceutici, medici chirurgici e sanitari in genere, nonché prodotti simili (a titolo esemplificativo alimenti per infanzia, per la nutrizione parentale e integratori alimentari) e la loro destinazione gratuita a soggetti svantaggiati, anche attraverso la collaborazione di enti senza scopo di lucro che operano in settori analoghi o affini a quelli dell'Associazione;
 - l'organizzazione di ogni altra iniziativa volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità competenti relativamente alle problematiche dell'emarginazione e della povertà;
 - l'effettuazione o affidamento a università o a enti di ricerca di ricerche di particolare interesse sociale sul tema della povertà farmaceutica e sanitaria e di altre ricerche su temi rientranti tra le finalità dell'Associazione;
 - la realizzazione di strumenti informativi con lo scopo di facilitare l'utilizzo ai soggetti svantaggiati di farmaci necessari o convenienti per la loro cura e/o finalizzati alla promozione del diritto alla cura;
 - il sostenimento e la promozione delle iniziative e delle attività della Fondazione Banco Alimentare ETS, in particolare mediante:
 - il recupero e la cessione di prodotti prevalentemente alimentari di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni;
 - la cessione di prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche nazionali ed europee;
 - la raccolta di prodotti prevalentemente alimentari presso i centri della Grande Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e della raccolta di prodotti prevalentemente alimentari donati in occasione di altre collette;
- i prodotti recuperati e raccolti vengono ridistribuiti a titolo gratuito ad enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano; in via residuale quanto recuperato e raccolto potrà essere ridistribuito a titolo gratuito direttamente ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno;
- lo svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

Art 4 – Attività di interesse generale e attività diverse

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017, lettera a);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili, a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (D.Lgs. 117/2017, lettera e);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017, lettera f);
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D.Lgs. 117/2017, lettera h);
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, lettera i);
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (D.Lgs. 117/2017, lettera k);
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (D.Lgs. 117/2017, lettera o);
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (D.Lgs. 117/2017, lettera r);
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, lettera u);
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (D.Lgs. 117/2017, lettera v);
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (D.Lgs. 117/2017, lettera w).

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

2. La domanda di ammissione, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo, dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, (o, in caso di enti, la denominazione sociale, l'indirizzo della sede legale e i dati anagrafici del rappresentante legale), codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i trenta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere, mediante apposita istanza da inoltrare al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che si pronunci l'Assemblea; essa dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

5. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione dei libri sociali e contabili, anche mediante semplice richiesta verbale, al Segretario che dovrà provvedere entro i successivi 10 (dieci) giorni;
 - d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
 - e) di frequentare i locali dell'Associazione;
 - f) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - g) di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.10, del presente Statuto.
4. Ciascun associato ha il dovere:
 - a) di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative;
 - e) di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - f) di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

5. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. La quota deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
6. Le quote associative o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di morte, di mancato pagamento della quota associativa, per recesso o per esclusione.
2. Il mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale comporta la cessazione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad aggiornare il libro degli associati. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
4. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dagli eventuali regolamenti interni o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.
5. L'associato che tiene un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; arreca all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità può essere escluso dall'Associazione.
6. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
8. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
9. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra gli associati.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea;

- b) da un Consiglio Direttivo;
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Ai componenti degli organi sociali, tranne i componenti dell'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti qualora la loro nomina si renda necessaria a termini di legge, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni associato in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto ad esprimere il proprio voto. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, conferendogli delega scritta e firmata. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 11 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra gli associati;
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione dell'associato, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- h) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera l'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta l'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto (1/5) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o e-mail ai recapiti risultanti dal libro degli associati, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza sia di prima che di seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 13 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Per le modifiche statutarie, trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne nel caso in cui ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti, nel qual caso si potrà procedere a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che essi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
4. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, che sceglie i componenti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati ed è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha i seguenti compiti:
 - a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione;
 - b) redige la bozza del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
 - c) decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - d) redige il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) approva o rigetta le domande di ammissione;
 - g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
 - h) redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) delibera la convocazione dell'Assemblea;
 - j) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - n) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - o) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - p) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
8. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14, c.5, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
9. Qualora uno o più dei consiglieri eletti cessino dalla carica, per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
10. Qualora cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea ordinaria al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 18 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
2. Il Vicepresidente:
 - a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;
 - b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco degli associati garantendone libera visione all'associato che lo richieda anche verbalmente.

Art. 20 – Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. L'Organo di controllo rimane in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, tenendo conto della facoltà concessa dal comma 4 del presente articolo.

Art. 21 – Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro degli associati, contenente l'elenco degli associati dell'Associazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. L'Associazione deve inoltre tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e il libro dell'organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.

3. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione che ne deve garantire la fruibilità agli associati anche dietro semplice richiesta verbale.

4. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

5. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato: di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito e proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari; proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 – Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 26 – Volontari

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 27 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, individuato dall'Assemblea.

Art. 29 – Norma di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firme Associati

Nominativo	Firma	Nominativo	Firma
Barini Veronica	Veronica Barini	Gradi Susanna	Susanna Gradi
Bastianelli Stefania	Blls Sh	Guidetti Silvia	Silvia Guidetti
Pedrelli Federica	Federica Pedrelli	Guidorzi Teresa	Teresa Guidorzi
Bazzani Manuela	Bazzani Manuela	Gullo Lucia	Gullo Lucia
Bottura Renato	Renato Bottura	Rubino Teodora	Teodora Rubino
Cavicchioli Fiorenza	Fiorenza Cavicchioli	Frignani Franca	Franca Frignani
Cuccurella Maria	Maria Cuccurella	Procopio Giuliana	Giuliana Procopio
Ferreri Angela	Angela Ferreri		
Florulli Gianluca	Gianluca Florulli		